



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

AREA TECNICA

SETTORE MANUTENTIVO LL. PP.

Piazza Moro 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI – Tel. 0781.9669218/212 Fax. 0781.966384
e.mail. tecnico.santannaarresi@interbusiness.it / lavoripubblici@santannaarresi.ca.it /
areatecnica@comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA.01351570922 C.F. 81001910926

**BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTA' DELLA
MUSICA
E DEL VINO.**

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE STRADE E LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE DALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO DI RECINZIONI, MURETTI COSTRUZIONI ETC.

**APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. _____ DEL _____**

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il corretto utilizzo delle strade comunali vicinali e di tipo agricolo/consorziali ricadenti nel territorio comunale di Sant'Anna Arresi allo scopo della salvaguardia delle stesse e per la sicurezza della loro percorribilità sia per i mezzi agricoli che per gli eventuali fruitori occasionali, turisti o altre persone.

Art.2

Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale e a quanto definito tale dal Piano Regolatore generale del Comune di Sant'Anna Arresi con relative Norme Tecniche di Attuazione.

MANUTENZIONE STRADE

Art.3

Manutenzione delle strade comunali

Per evitare il degrado delle infrastrutture è fatto obbligo:

1. La pulizia del manto stradale da eventuale insozzamento causata da perdita di letame o di liquame per la pratica dello spandimento delle deiezioni animali, nonché per lo spandimento di pantano proveniente dalle colture.
2. La distanza minima dal bordo delle strade (bordo asfalto o bordo massicciata) per il termine dell'aratura deve essere di 2,0 (due) ml.
3. La distanza minima dal bordo delle strade dei depositi di letame deve essere almeno 5,0 (cinque) ml.
4. L'acqua irrigua deve essere custodita, eventuali danni arrecati alle strade saranno addebitati ai proprietari dei fondi.
5. Qualora i muri di sostegno si deteriorassero causando così la non percorribilità, il Comune interverrà con la propria impresa o mediante gli operai comunali, addebitando le spese a tutti i proprietari dei terreni usufruenti, in rapporto ai mq di proprietà;
6. Si richiede la collaborazione di tutti gli utenti per la manutenzione e la pulizia degli sgrondi di acqua, delle canalette, delle griglie e delle caditoie dei pozzetti.

Art. 4

Uso strade

Uso delle strade comunali e vicinali di uso pubblico

Le strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Sant'Anna Arresi, individuate nelle cartografie catastali e di piano regolatore, pur essendo in parte idonee per il passaggio di mezzi pesanti (mezzi per trasporto materiali), spesso sono oggetto di danneggiamenti da parte di terzi per il transito di tali mezzi. Nel caso si effettuino lavori sui fondi agricoli o su aree urbane che necessitano di utilizzare qualsiasi mezzo pesante (articolati, camion, escavatori etc.) è fatto obbligo:

1. al proprietario del mezzo pesante (per mezzo pesante si intende un mezzo di peso a pieno carico superiore ai 3.5 t) e/o titolare di permesso di costruzione di presentare una richiesta di autorizzazione al transito e di effettuare un deposito cauzionale, una fidejussione o una polizza assicurativa a favore del Comune di € 5.000,00 quale cauzione per eventuali danni arrecati all'infrastruttura.
2. prima dell'inizio dei lavori si terrà un sopralluogo congiunto fra il richiedente e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e il Responsabile della Polizia Locale per verificare lo stato delle infrastrutture interessate con adeguata documentazione fotografica e successivamente l'Ufficio Tecnico provvederà a rilasciare adeguata autorizzazione al transito. Tale sopralluogo si ripeterà alla fine dei lavori e se gli stessi non avranno arrecato danno alla strada sarà restituita la cauzione o svincolata la fidejussione o polizza assicurativa.
3. se si riscontreranno dei danni alla infrastruttura comunale verrà trattenuta la quota relativa al ripristino. Per danni i cui costi superino la cauzione o la fidejussione il Comune imputerà al richiedente le ulteriori spese.

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA MANTENERE DALLE STRADE COMUNALI E VICINALI PER GLI IMPIANTI FRUTTICOLI E PER LE STRUTTURE DI SOSTEGNO

Art.5

Distanza dalle strade comunali

Le distanze dalle strade sono stabilite dal codice della strada e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 495/92 che recita:

“Art. 26 1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

30 m per le strade di tipo C;

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m per le strade di tipo A, B;

b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 27. - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Gli utenti delle strade pubbliche devono sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza.

L'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e vie e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

Fatti salvi i richiamati precedenti art. del Regolamento del C.d.S. per le strade comunali e vicinali di tipo F si stabilisce quanto segue:

1. Lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti con porta innesto debole, per le recinzioni e altri manufatti non superiori ad un metro non potrà essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo).

2. Lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per gli impianti con porta innesto forte, per le recinzioni e altri manufatti superiori ad un metro non potrà essere inferiore a metri 3 (tre) e i rami non potranno ostacolare il transito.

ART.6

Modalità di calcolo delle distanze

la distanza regolamentare dalle strade comunali extraurbane viene calcolata come di seguito:

- dal confine stradale costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta (scarpa esterna della cunetta) se esistente e dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se in trincea (scarpa interna della strada) in assenza della cunetta per siepi recinzioni e alberi che si ergono ad altezza fino ad un metro;

- dal confine stradale costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta (scarpa esterna della cunetta) se esistente e dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se in trincea (scarpa interna della strada) in assenza della cunetta per siepi recinzioni e alberi che si ergono ad altezza superiore ad un metro;

ART. 7

Provvedimenti sanzionatori

1. Per quanto riguarda le violazioni al divieto di transito dei mezzi pesanti sulle strade comunali di interesse comunali e vicinali art. 4 si applica quanto previsto dal Codice della Strada.

2. Chiunque viola le disposizioni presenti e previste negli altri articoli del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 e sarà fatto obbligo ai trasgressori di rimettere in pristino la situazione iniziale e di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite dai citati articoli 5 e 6.

3. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.

Art. 8

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività della deliberazione di approvazione